



# COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

## VARIANTE AL P.R.G. PER LE AREE PRODUTTIVE

ZONA INDUSTRIALE ALTO TEVERE - S. FIORA

L. R.T. n. 5/95 ART. 40 comma 9°



# N.T.A.

DEFINITIVA APPROVAZIONE VAR. N. 61 (delibera C.C. n. 87 del 27/08/2004)

AGGIORNATE CON VAR. N. 68 AL PRG VIGENTE

Dirigente  
Assessore

Ufficio di Piano  
Collaboratore

Arch. Antonio Coletti  
Ing. Fabrizio Innocenti

Geom. Andrea Franceschini  
Arch. Ilaria Calabresi

MARZO 2007

## **VARIANTE AL P.R.G. PER LE AREE PRODUTTIVE**

### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

#### **ART. 1 - DISCIPLINA DELLE ZONE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA**

La porzione di territorio appositamente perimetrata in cartografia corrispondente all'area industriale Santa Fiora - Alto Tevere è destinata ad un insieme sistematico di interventi di riorganizzazione, riqualificazione ed ottimizzazione tesi a:

- consolidare le strutture produttive esistenti;
- migliorare la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
- fornire migliori opportunità insediative;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico-architettonico ed ambientale;

La Variante in oggetto si caratterizza prevalentemente per l'adeguamento normativo e cartografico della Disciplina per le zone con destinazione produttiva. L'adeguamento normativo interessa tutte le zone produttive mentre quello cartografico si riferisce esclusivamente alla zona industriale Santa Fiora - Alto Tevere. Per quest'ultima viene prodotta una nuova carta in scala 1:5.000 per una lettura di insieme dell'ambito produttivo interessato e delle relazioni interne ed esterne che la scala 1:2000 dello Strumento originario non consente.

Gli elaborati cartografici e la normativa tecnica di attuazione della variante pertanto sostituiscono a tutti gli effetti le previsioni del vigente S.U. per l'ambito oggetto di Variante. Per quanto non modificato continua ad applicarsi la disciplina del PRG vigente.

#### **ART. 2 - ELABORATI DELLA VARIANTE**

La Variante è composta dai seguenti elaborati:

- A) QUADRO CONOSCITIVO:**
- Evoluzione della struttura urbana
  - Disciplina dell'edificato di matrice storica
  - Carta dei percorsi storici
  - Carta Uso del Suolo
  - Consistenza e distribuzione della struttura insediativa
  - Rete dei pubblici servizi
  - Individuazione della rete viaria
  - Analisi per tipologia di attività produttive, commerciali e di servizio
  - Analisi di compatibilità geologica
  - Analisi di compatibilità idraulica

- B) QUADRO PREVISIONALE:**
- |           |  |
|-----------|--|
| TAV. N. 1 | Assetto organizzativo e disciplina urbanistica: <b>S.U. vigente</b> scala 1:5000 |
| TAV. N. 2 | Assetto organizzativo e disciplina urbanistica: <b>S.U. variato</b> scala 1:5000 |
| ALL. 1    | Norme Tecniche di Attuazione   |
| ALL. 2    | Relazione tecnica ed illustrativa  |
| ALL. 3    | Valutazione degli effetti ambientali   |

**ART. 3 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D (SOSTITUIRÀ ART. 29 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)**

1. Comprendono le parti di territorio destinate allo svolgimento delle attività produttive e di quelle ad esse connesse.

**Sono ammesse le seguenti destinazioni:**

- Impianti artigianali
  - Impianti industriali
  - Depositi e magazzini
  - Spazi espositivi
  - Spazi per il commercio
  - Servizi alla produzione (direzionale, ristorazione) non connessi strettamente con l'attività produttiva
  - Attrezzature di carattere sociale e culturale per i lavoratori (locali per attività sindacali, sale riunioni, mense, ambulatori).
2. La superficie lorda, destinata a commercio al dettaglio e servizi alla produzione, non potrà superare il 30% della capacità insediativa di zona o di lotto. Tale limitazione non si applica alle attività commerciali all'ingrosso.
  3. In queste zone è esclusa la costruzione di edifici per abitazione salvo un solo alloggio per il titolare dell'azienda o del laboratorio o, in alternativa, necessario al personale di custodia delle singole aziende. La superficie di ogni singolo alloggio non dovrà superare i 110 mq netti.
  4. **Comparti:** L'attuazione avverrà tramite Piani di dettaglio (particolareggiati o lottizzazioni convenzionate) estesi a comparti unitari ed organici così come indicati in cartografia fatta eccezione per eventuali stazioni di servizio carburanti che potranno essere autorizzate con istanza diretta limitatamente alle pensiline ed alle strutture di servizio strettamente connesse. L'Amm.ne Comunale, sentita la Commissione Urbanistica, ha facoltà di consentire aggregazione di più comparti o suddivisione in unità di intervento più piccole. Dette suddivisioni, sulla base di proposte dei soggetti attuatori, potranno essere consentite purchè riferite a soluzioni urbanistiche organiche e di dimensioni adeguate e comunque non inferiori al 50% della superficie complessiva del comparto stesso. Sarà a carico dei soggetti attuatori, la realizzazione della quota parte delle Opere di Urbanizzazione (viabilità pubblica, parcheggi e verde pubblico) previste in cartografia all'interno dei comparti; anche in tale caso dette OO.

UU. Dovranno comunque rispettare le quantità previste dal D.M. 1444/68. Resterà facoltà dell'Amm.ne, realizzare direttamente dette OO. UU.; in tale caso la superficie delle Opere, così realizzate, sarà detratta dalla potenzialità edificatoria del comparto di riferimento.

5. Nelle zone a preminente carattere produttivo sono escluse le attività che comportino lavorazioni inquinanti di I classe dell'elenco industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie (D.M. 19/11/1981). Le attività insalubri di II classe sono ammesse in tutte le zone produttive. Limitatamente alle aree di cui alla cartografia oggetto della presente variante, non sono ammesse attività insalubri di I e II classe nelle aree comprese tra la S.P. della Libbia e il fiume Tevere. In tale area, dette attività (ditte insalubri di I e II classe) non sono ammesse in rispetto al valore storico-paesistico del percorso rettilineo da Anghiari-Sansepolcro ed il fiume Tevere.

In via transitoria e fino all'approvazione del Nuovo Piano regolatore, le attività insalubri di II classe (impianto calcestruzzo), sono altresì ammesse nella zona classificata "Do" in base ad accordi con l'Amm.ne Provinciale e secondo il disposto del successivo Art. 5.

#### **ART. 4 - DISCIPLINA DELL'EDIFICATO DI MATRICE STORICA ( DIVENTERÀ ART. 29/BIS )**

Gli ambiti di pertinenza degli edifici di matrice storica ante 1940 ricadenti all'interno della porzione di territorio oggetto della Variante vengono classificati come zone omogenee "A" ai sensi del DM.1444/68. All'interno di tali ambiti valgono le norme di cui alla specifica disciplina approvata con apposita Variante di cui alla delibera n 140/2000.

#### **ART. 5 - SOTTOZONA DO PER IMPIANTI PRODUTTIVI SPECIALI (SOSTITUIRÀ ART. 30 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)**

1. Per la zona D0 per impianti produttivi speciali in loc. Campezzone da delocalizzare devono essere fatte salve le aree demaniali, le arginature esistenti e da ricostruire, le distanze di rispetto dagli argini, che non deve essere consentito alcun incremento dell'area di ingombro della piena in rispetto del R.D.L. 523/1904 e pertanto non deve essere consentito alcun incremento delle superfici coperte di edifici e volumi tecnici, che non deve essere recato alcun nocimento alla conservazione dell'alveo nonché alla stabilità e alla conservazione delle sponde, degli argini e dei paramenti delle difese, e lungo il perimetro degli argini, dal lato dell'area golenale, dovrà essere mantenuta una fascia praticabile da parte dell'Autorità Idraulica; ogni intervento dovrà essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi del R.D.L. 523/1904.
2. È consentito il mantenimento degli impianti esistenti fino a cessazione delle attività in essere. È consentita altresì per l'impianto di betonaggio la ristrutturazione di cui all'art. 4 della L.R.T. n. 43/2003 art. 4 comma d2 esclusivamente nell'area appositamente indicata in cartografia, alle condizioni previste dagli Enti competenti, previa contestuale demolizione e dismissione delle strutture esistenti in località Campezzone, già ambito A1.
3. Sugli edifici, manufatti ed impianti esistenti sono ammessi soltanto interventi di:
  - manutenzione ordinaria e straordinaria
  - riconfigurazione di modesti volumi tecnici per adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e a quella in materia di sicurezza del lavoro

In entrambi i casi gli interventi non dovranno comportare aumento volumetrico dei manufatti.

**ART. 6 - SOTTOZONA D1 DI COMPLETAMENTO (SOSTITUIRÀ ART. 31 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)**

1. Tale zona è destinata ad operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e completamento degli assetti esistenti tramite intervento diretto. L'Amm.ne Comunale ha facoltà di richiedere agli interessati uno Schema di utilizzo con atto d'obbligo per situazioni che richiedono un coordinamento edilizio ed una verifica dell'organizzazione urbanistica necessaria.
2. L'edificazione è consentita con i seguenti parametri:  
**If** = 3 mc/mq (indice di fabbricabilità fondiario)  
**Rc** = 60%  
  
**Hmax** = 12 ml salvo volumi tecnici e attrezzature impiantistiche con i limiti di cui alla L. 2/2/74 n. 64 e D.M.24/1/86.  
**Distanze:** - dalle strade.... = 5 ml. o secondo opportunità di allineamento fronte strada  
- dai confini..... = 5 ml o sul confine  
- fra fabbricati... = 10 ml.
3. In relazione alle sottozone D1 e D2 prossime alla sottozona D6 per impianto di deposito GPL (art. 12 delle presenti norme) gli interventi dovranno strutturarsi con le limitazioni ai sensi del D.M. 9/05/2001.
4. In relazione alla sottozona D1 lungo il torrente Fiumicello gli ampliamenti dell'esistente non potranno superare i 200 mq di superficie coperta. Tali ampliamenti dovranno essere subordinati, in sede di rilascio di concessione edilizia, a puntuale valutazione degli effettivi livelli di rischio e, dove necessario, a misure di mitigazione del rischio stesso.

**ART. 7 - SOTTOZONA D2 DI ESPANSIONE (SOSTITUIRÀ ART. 32 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)**

1. Tale zona è destinata ad interventi di nuovo impianto che necessitano di una attuazione in forma coordinata dal punto di vista edilizio e delle sistemazioni urbanistiche tramite Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata (Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione convenzionati) per comparti organici così come indicati negli elaborati. E' facoltà dell'Amm.ne comunale consentire, sulla base di specifica richiesta degli interessati, la suddivisione di un Comparto in unità più piccole purché organicamente concepite e nel rispetto del disegno urbanistico proposto dal Piano.
2. L'edificazione avverrà secondo i seguenti parametri  
**It** = 3 mc/mq (indice di fabbricabilità territoriale)  
**Rc** = 60%

**Hmax** = 12 ml salvo volumi tecnici e attrezzature impiantistiche con i limiti di cui alla L. 2/2/74 n. 64 e D.M.24/1/86.

**Distanze:** - dalle strade.... = 5 ml. o secondo opportunità di allineamento fronte strada  
- dai confini..... = 5 ml.  
- fra fabbricati... = 10 ml.

3. Nella attuazione degli interventi dovranno essere reperiti spazi da riservare a parcheggio, verde pubblico, servizi ed attività collettive in misura pari al 10% della superficie territoriale di cui almeno la metà da destinarsi a parcheggi. Nel caso di destinazioni commerciali e/o direzionali, a 100 metri quadri di superficie lorda di pavimento devono corrispondere 80 metri quadri di area pubblica di cui almeno la metà da destinarsi a parcheggio così come disposto dall'art. 5 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.

Inoltre saranno reperate le quantità di spazi di sosta di cui alla legge 122/89

4. Per la zona di espansione D2 presso la Reglia dei Molini si prescrive che i resede privati vengano sistemati con fasce alberate in adiacenza alla reglia e che i nuovi fabbricati vengano realizzati con tipologie tradizionali come previsto dalle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Titolo 1 Capo 1 art. 13.

#### **ART. 8 - SOTTOZONA D2\* ATTIVITÀ DI DEPOSITO ED ESPOSIZIONE DI MERCI (SOSTITUIRÀ ART. 33 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)**

1. La zona include l'area destinata alle attività di rottamazione, deposito ed esposizione di merci.

##### **Destinazioni d'uso:**

Attività di rottamazione, deposito di materiali e rimessaggio di macchinari, autoveicoli e roulotte ed esposizioni di merci a cielo libero.

2. Il piano si realizza mediante Strumento Attuativo esteso a tutta l'area nel rispetto dei seguenti indici e parametri.

**If** = 0,5 mc/mq (indice di fabbricabilità fondiario)

**Rc** = 60%

**Hmax** = 10 ml salvo volumi tecnici e attrezzature impiantistiche con i limiti di cui alla L. 2/2/74 n. 64 e D.M.24/1/86.

**Distanze:** - dalle strade.... = 6 ml.  
- dai confini..... = 6 ml.  
- fra fabbricati... = 10 ml.

**ART. 9 - SOTTOZONA D3 - INSEDIAMENTO NESTLE' (SOSTITUIRÀ ART. 34 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)**

1. Tale zona è destinata allo svolgimento delle attività produttive relative all'insediamento NESTLE
2. L'edificazione in tale zona è regolata dai seguenti indici e parametri:

**If** = 4 mc/mq (indice di fabbricabilità fondiario)

**Rc** = 60%

**Hmax** = 16 ml salvo volumi tecnici e attrezzature impiantistiche con i limiti di cui alla L. 2/2/74 n. 64 e D.M.24/1/86.

**Hmax** = 37 ml per volumi tecnici relativi alla produzione

**Distanze:** - dalle strade.... = 5 ml.  
- dai confini..... = 5 ml.  
- fra fabbricati... = 10 ml.

**3. Procedure d'intervento:**

L'attuazione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto del Piano di utilizzazione dell'area approvato dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 10 - SOTTOZONA D4 - INSEDIAMENTI PER PICCOLI LABORATORI ARTIGIANALI. (DIVENTERÀ ART. 34/BIS)**

1. La Variante individua una zona destinata esclusivamente alla realizzazione di piccoli laboratori artigianali da attuarsi secondo uno Progetto guida predisposto direttamente dalla Amm.ne Comunale. Tale Progetto guida ha valore di Piano Attuativo teso a fornire direttive ed indirizzi per una realizzazione coordinata ed omogenea degli interventi, oltre alla loro qualificazione architettonica ed urbanistica. L'attuazione degli interventi potrà avvenire anche tramite forme innovative di gestione da parte di Società miste e di Trasformazione Urbana di cui all'ordinamento vigente.
2. In tale sottozona sono ammesse le seguenti destinazioni:
  - laboratori artigianali
  - botteghe artigiane
  - laboratori
  - atelier, studi fotografici ed artistici
3. L'edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

**It** = 3 mc/mq (indice di fabbricabilità territoriale)

**Rc** = 60%

**Hmax** = 9 ml salvo volumi tecnici e attrezzature impiantistiche con i limiti di cui alla L. 2/2/74 n. 64 e D.M.24/1/86.

- Distanze:** - dalle strade.... = 5 ml. o secondo opportunità di allineamento fronte strada  
- dai confini..... = 5 ml.  
- fra fabbricati... = 10 ml.

4. L'attuazione degli interventi, se operata con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avvenire nel rispetto degli indici di cui al precedente comma 3 limitatamente all'Indice Territoriale ed altezza massima, e comunque secondo i parametri fissati nella progettazione del piano attuativo.
5. Nella attuazione degli interventi dovranno essere reperiti spazi da riservare a parcheggio e verde in misura pari al 10% della superficie territoriale di cui almeno la metà da destinarsi a parcheggi oltre le quantità di spazi di sosta di cui alla legge 122/89.
6. E' consentita la realizzazione di locali di abitazione per il titolare in misura pari mq. 110 netti ad esclusivo beneficio del titolare dell'attività che non potrà essere ceduta separatamente dalla attività produttiva.

#### **ART. 11 - SOTTOZONA D5 - INSEDIAMENTI PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE (DIVENTERÀ ART. 34/TER)**

1. Tale zona è destinata unicamente ad interventi per attività di supporto alla produzione quali:
  - Uffici;
  - strutture ricettive;
  - bar, ristoranti;
  - attrezzature per il traffico (stazioni di servizio, distributori carburanti, vendita veicoli e relativa riparazione ed assistenza;
  - magazzini, mostre, centri di vendita, con esclusione di
    - 1) centri commerciali di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 1.500, anche se configurati come aggregati di esercizi;
    - 2) esercizi di vicinato di vendita al dettaglio con superficie utile lorda inferiore a mq. 50;
  - banche, agenzie assicurative, uffici sindacali;
  - artigianato di servizio (riparazioni, lavanderie, parrucchiere, centri estetici, sartorie, e simili);
  - atelier, laboratori fotografici, studi artistici e professionali;
  - tutte le attività riconducibili a funzioni di servizio degli apparati produttivi;
2. L'attuazione avverrà tramite Piani di dettaglio (particolareggiati o lottizzazioni convenzionate) estesi a comparti unitari ed organici così come indicato all'Art. - 3 comma 4).
3. L'edificazione avverrà secondo i seguenti parametri  
**It** = 2,5 mc/mq (indice di fabbricabilità territoriale)  
**Rc** = 50%



**Hmax** = 10 ml salvo volumi tecnici e attrezzature impiantistiche con i limiti di cui alla L. 2/2/74 n. 64 e D.M.24/1/86.

**Distanze:** - dalle strade.... = 5 ml. o secondo opportunità di allineamento fronte strada  
- dai confini..... = 5 ml.  
- fra fabbricati... = 10 ml.

4. Nell'attuazione degli interventi dovranno essere reperiti spazi pubblici nella seguente misura:
- per attività direzionali, commerciali e di artigianato di servizio: mq. 80 per ogni 100 mq di superficie utile lorda di cui almeno la metà da destinare a parcheggi;
  - per attività commerciali nel settore della grande distribuzione: come da normativa regionale toscana di cui alla delibera C.C. n° 62 del 13/07/2002 quale adeguamento al d. lgs. 114/98;
  - per attività nel settore delle attività ricettive e di ristoro: mq. 80 per ogni 100 mq di superficie utile lorda di cui almeno la metà da destinare a parcheggi;

5. **Qualificazione degli interventi:** in tali aree sarà richiesta:

- cura particolare nello studio e nella realizzazione delle sistemazioni a verde
- cura nella organizzazione degli spazi aperti allo scopo di qualificare l'immagine di una delle vie di accesso più importanti alla Città.

Per gli aspetti di progettazione edilizia sarà richiesta il rispetto dei seguenti indirizzi:

- I fronti degli edifici dovranno essere allineati parallelamente alla viabilità (S.S. Senese Aretina e Strada Comunale della Libbia).
- I lotti dovranno essere ortogonali alla viabilità (S.S. Senese Aretina e Strada Comunale della Libbia).
- Gli edifici dovranno essere realizzati con esclusione di aggetti, terrazzi, scale esterne (eccetto per sistemi antincendio) coperture inclinate e velette di copertura.
- Non sono consentiti piani rialzati e/o piani seminterrati.
- Sono consentiti piani completamente interrati purchè ricompresi all'interno della sagoma dell'edificio soprastante;
- Il piano di riferimento per la quota d'imposta dei fabbricati dovrà essere approvato dall'ufficio tecnico comunale;
- La coloritura degli edifici dovrà essere preventivamente concordata con gli uffici tecnici comunali, non saranno comunque consentite superfici trattate con materiali e finiture di colore bianco.

## **ART. 12 – SOTTOZONA D6 – IMPIANTO DI DEPOSITO GPL (DIVENTERÀ ART. 34/QUATER)**

1. Tale sottozona è destinata esclusivamente alla installazione di deposito di GPL in serbatoi fissi e relativi locali di servizio.
2. L'attuazione in tale zona è consentita tramite intervento soggetto a Piano Attuativo previa sottoscrizione di apposita convenzione. Detta convenzione dovrà contenere l'impegno al

mantenimento della destinazione d'uso e alla realizzazione delle sistemazioni ambientali necessarie alla riduzione dell'impatto ambientale; la convenzione dovrà contenere altresì la previsione degli interventi necessari a garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

3. I progetti oggetto del Piano Attuativo saranno di carattere prescrittivo per quanto riguarda l'assetto planivolumetrico e le destinazioni d'uso. Sarà modificabile con intervento diretto la distribuzione interna dei locali di servizio e le modifiche eventualmente imposte da organi preposti al controllo.

#### **ART. 13 - PARCO FLUVIALE (SOSTITUIRÀ ART. 71)**

1. In tale ambito è vietata qualsiasi trasformazione degli attuali assetti che non sia finalizzata al ripristino di corretti rapporti ambientali, paesaggistici ed edilizi, anche con l'eliminazione di strutture incongrue, attraverso la predisposizione di appositi Piani di assetto e gestione da parte dell'Amm.ne Comunale, di concerto con gli Enti territoriali preposti (Regione, Provincia, Comunità Montana, Autorità di Bacino).
2. Nuove costruzioni non sono ammesse salvo quelle strettamente funzionali alle attività di valorizzazione scientifica, culturale e per la sosta nelle aree interessate.
3. Dovranno essere tutelati e conservati i seguenti manufatti: passerelle, parapetti, vecchi muri di contenimento del terreno in pietra a secco o meno, cippi e targhe segnaletiche, alberi monumentali e quanto altro rappresenti un carattere di testimonianza della presenza dell'uomo sul territorio nei secoli.
4. All'interno dell'ambito del Parco Fluviale potrà consentirsi lo svolgimento di attività ludico-ricreative, la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, attività di pesca, con realizzazione di piccole strutture (chioschi, mini-bar, gazebo ed annessi servizi) nel rispetto dei Piani di assetto e gestione di cui sopra.

#### **ART. 14 - FASCE DI PROTEZIONE DI STRUTTURE DI VALENZA STORICO-PAESAGGISTICA (DIVENTERÀ ART. 29/TER)**

1. La Variante individua con apposita grafia fasce laterali a percorsi antichi, o strutture minori di equipaggiamento del territorio (reglie, sistemi scolanti, filari di alberi e simili) che rappresentano fattori di qualificazione del paesaggio e valore di testimonianza storica che occorre proteggere da usi impropri. Tali ambiti pertanto vanno conservati nel loro assetto attuale e non vi è consentita la realizzazione di nuovi interventi edilizi; sono ammessi unicamente interventi di manutenzione, ripristino o valorizzazione paesaggistica.
2. La dimensione di tali fasce è pari a ml. 10,00 per parte salvo diversa indicazione contenuta in cartografia.
3. Per quanto sopra tali fasce non dovranno essere interessate da nuovi interventi edilizi, pur concorrendo alla potenzialità edificatoria del lotto adiacente.

**ART. 15 – AREE DI PARCHEGGIO (DIVENTERÀ ART. 29/QUATER)**

1. La realizzazione delle aree di Parcheggio all'interno dell'area industriale oggetto di Variante deve essere sempre accompagnata da una sistemazione a verde con spazi di sosta alberati, creazione di filari di alberi, schermi di verde, aiuole spartitraffico e simili, allo scopo di integrare le superfici asfaltate con adeguati elementi di naturalità conferendo anche un giusto decoro.
2. Le dimensioni degli stalli per le auto saranno di ml. 2,50x5,00 con corsie di disimpegno di ml. 6,00

## SOMMARIO

<b>ART. 1 - DISCIPLINA DELLE ZONE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA</b>	<b>1</b>
<b>ART. 2 - ELABORATI DELLA VARIANTE</b>	<b>1</b>
<b>ART. 3 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D (SOSTITUIRÀ ART. 29 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE )</b>	<b>2</b>
<b>ART. 4 - DISCIPLINA DELL'EDIFICATO DI MATRICE STORICA ( DIVENTERÀ ART. 29/BIS )</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 - SOTTOZONA DO PER IMPIANTI PRODUTTIVI SPECIALI (SOSTITUIRÀ ART. 30 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)</b>	<b>3</b>
<b>ART. 6 - SOTTOZONA D1 DI COMPLETAMENTO (SOSTITUIRÀ ART. 31 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)</b>	<b>4</b>
<b>ART. 7 - SOTTOZONA D2 DI ESPANSIONE (SOSTITUIRÀ ART. 32 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)</b>	<b>4</b>
<b>ART. 8 - SOTTOZONA D2* ATTIVITÀ DI DEPOSITO ED ESPOSIZIONE DI MERCI (SOSTITUIRÀ ART. 33 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 - SOTTOZONA D3 - INSEDIAMENTO NESTLE' (SOSTITUIRÀ ART. 34 DELLE N.T.A. DI P.R.G. VIGENTE)</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10 - SOTTOZONA D4 - INSEDIAMENTI PER PICCOLI LABORATORI ARTIGIANALI. (DIVENTERÀ ART. 34 /BIS)</b>	<b>6</b>
<b>ART. 11 - SOTTOZONA D5 - INSEDIAMENTI PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE (DIVENTERÀ ART. 34/TER)</b>	<b>7</b>
<b>ART. 12 – SOTTOZONA D6 – IMPIANTO DI DEPOSITO GPL (DIVENTERÀ ART. 34/QUATER)</b>	<b>8</b>
<b>ART. 13 - PARCO FLUVIALE (SOSTITUIRÀ ART. 71)</b>	<b>9</b>
<b>ART. 14 - FASCE DI PROTEZIONE DI STRUTTURE DI VALENZA STORICO-PAESAGGISTICA (DIVENTERÀ ART. 29/TER)</b>	<b>9</b>
<b>ART. 15 – AREE DI PARCHEGGIO (DIVENTERÀ ART. 29/QUATER)</b>	<b>10</b>